

BYOD - REGOLAMENTO

L'AZIONE #6 del PNSD "Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device)" prevede che la scuola digitale *"debba aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato"*.

Il progetto consente agli studenti di portare i propri dispositivi mobili a scuola a supporto delle attività didattiche, nell'intento di perseguire un maggiore controllo del proprio apprendimento insieme a diversi altri vantaggi, quali anche l'alleggerimento dello zaino, la disponibilità di tutti i libri su un unico dispositivo, la fruibilità delle risorse aggiuntive garantite da ciascun *ebook*. Si tratta inoltre di una sperimentazione finalizzata al raggiungimento delle competenze attraverso la mediazione di linguaggi moderni e accattivanti, capaci di proporre i contenuti in chiave interattiva e multimediale, pronti a rispondere alle esigenze individuali degli alunni e in grado di incoraggiare modalità di apprendimento di tipo cooperativo.

L'utilizzo consapevole e sicuro dei dispositivi informatici e il riconoscimento e la gestione dei pericoli correlati all'uso di suddetti dispositivi e della Rete sono già obiettivi del Curricolo verticale di Educazione Civica del nostro Istituto. Pertanto, al fine di offrire agli studenti opportunità innovative per incrementare e consolidare la propria formazione, migliorare l'ambiente educativo e di apprendimento e perseguire gli obiettivi previsti anche in campo di alfabetizzazione digitale, il nostro Istituto intende favorire nella scuola secondaria l'uso responsabile dei dispositivi digitali mobili personali, integrandoli nell'attività didattica quotidiana e garantendo al contempo la sicurezza degli allievi. Ciò comporta la necessità di ridefinire con chiarezza le norme che regolano l'uso dei dispositivi informatici personali a scuola per fini didattici.

Il presente regolamento, denominato "regolamento BYOD", integra in tal senso il già presente Regolamento di Istituto.

Art. 1. *Autorizzazione all'uso didattico dei dispositivi*. Gli alunni possono usare i propri dispositivi mobili per l'attività didattica all'interno del proprio plesso:

- previa delibera del Collegio dei docenti valida fino a modifiche e integrazioni;
- previa delibera del Consiglio d'Istituto valida fino a modifiche e integrazioni;
- previa delibera del Consiglio di Classe che consente ai docenti interessati di sperimentare la modalità BYOD, anche solo in alcune discipline e/o in alcune specifiche situazioni. Resta inteso che l'uso del dispositivo mobile è comunque subordinato al consenso esplicito del docente in classe ed esclusivamente per scopi didattici.

Art. 2. *Dispositivi ammessi e loro uso* 1. È ammesso l'uso di **computer portatili, tablet, e-reader**. L'uso dello smartphone sarà consentito solo previa autorizzazione del docente e comunque NON per la fruizione dei libri di testo. 2. Non è permesso il loro uso per motivi personali o per gioco durante l'orario di lezione, nelle pause, negli intervalli, durante le uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività facoltative extracurricolari, manifestazioni sportive, se non con l'esplicita autorizzazione del docente responsabile della classe. 3. Lo studente è tenuto a portare con sé a scuola il dispositivo carico in modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione; è consentito solo l'uso di caricabatterie portatili. 4. È vietato l'uso delle applicazioni di registrazione audio/video e della fotocamera se non espressamente autorizzate dal docente in servizio e senza il consenso dei soggetti coinvolti. 5. È vietato l'uso di Internet o dei social network per scopi diversi da quelli didattici e senza la supervisione del docente; 6. Non è consentito scaricare musica, video, programmi o qualsiasi file senza il consenso del docente. 7. Non è consentito giocare al computer in rete o offline, se non come parte di una lezione. 8. È vietato registrare o filmare le lezioni.

Art. 3. *Responsabilità individuale* 1. Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo; la scuola non è responsabile dello smarrimento, furto o danneggiamento del bene che, in nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola oltre l'orario delle lezioni o incustodito durante lo svolgimento delle stesse. 2. Ogni alunno dovrà contrassegnare il proprio dispositivo con l'indicazione del proprio nome e cognome. 3. È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti; la scuola non è responsabile della custodia dei dispositivi e di eventuali

danni ad essi procurati dal proprietario o da altri studenti. 4. Colui che, volontariamente o per negligenza, procura un danno a un dispositivo della scuola o di un compagno, dovrà risarcire il danno, oltre ad essere sottoposto a sanzione disciplinare. 5. È responsabilità dell'allievo riportare a casa il dispositivo al termine delle attività. 6. È vietato utilizzare la Rete e i social network per deridere, offendere, denigrare compagni, docenti, personale scolastico, parenti/amici dei compagni sia in orario scolastico sia in orario extrascolastico; si ricorda che il cyberbullismo è un reato e qualsiasi atto degli studenti che dovesse configurarsi come reato verrà denunciato d'ufficio alle forze dell'ordine. Alla denuncia d'ufficio può sommarsi la querela da parte della persona chiamata in causa.

Art. 4. Diritti di proprietà intellettuale 1. Nel rispetto delle normative sul *copyright* e sui diritti di proprietà, qualora si intenda usare materiale reperibile in rete è obbligatorio citare le fonti e le sorgenti facendo riferimento agli URL di provenienza attraverso il *link* intero. 2. Non è ammessa la copia o il plagio di alcun materiale, né la violazione del *copyright* ad esempio attraverso copie illegali di *software*, immagini, musica, giochi, film: in ogni situazione, è obbligatorio richiedere il permesso degli autori delle informazioni e dei media originali. Si ricorda che la violazione del diritto d'autore è un reato sanzionabile a norma di legge. 3. La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell'*open source* e del *copyleft*. 4. È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo per il quale vi è diritto di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione.

Art. 5. Diritto di ispezione. L'uso dello *smartphone* non è consentito durante le ore di scuola. Tuttavia, le attività didattiche che prevedono la metodologia BYOD derogano da questo divieto e ne consentono l'uso:

- qualora sia necessario utilizzarlo per attività collegata alla didattica
- oppure anche quale hotspot per il proprio dispositivo mobile in assenza del wifi di Istituto.

In quest' ultimo caso però, la Scuola, onde tutelare il discente, può chiedere di controllare che l'uso del dispositivo sia consono all'attività didattica. 1. La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività *online* degli studenti, di accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelandone il

contenuto alle forze dell'ordine qualora lo si ritenga necessario. 2. La scuola può chiedere di visionare i file e la cronologia effettuata durante le attività di BYOD se ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate; ciò si riferisce anche, ma non solo, a registrazioni audio e video, fotografie scattate nelle aree di pertinenza della scuola e che violano la *privacy* altrui o che siano configurabili come atti di bullismo/cyberbullismo.

Art. 6 Le violazioni al presente Regolamento e gli utilizzi impropri del dispositivo saranno segnalati e sanzionati dall'Istituto attraverso annotazioni sul registro elettronico di classe e comunicazione ai genitori; saranno, inoltre, oggetto di provvedimenti disciplinari che, a giudizio del Consiglio di classe, possono portare anche alla sospensione dello studente, alla temporanea inibizione all'uso dello strumento. Ripetute e gravi inosservanze potrebbero comportare il ritiro definitivo del dispositivo. Tali segnalazioni e/o provvedimenti, contribuiranno alla definizione del voto di comportamento.

Art. 7 Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme.